

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 2297]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. A norma della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite nella direttiva.

(2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.

(3) La Nuova Caledonia e la Tanzania hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui di animali e prodotti di origine animale che attualmente non figurano nell'allegato della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuata in tali paesi terzi. È quindi opportuno includere, in riferimento a tali paesi terzi, detti animali e prodotti di origine animale nell'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(4) La Costa Rica, che attualmente non figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/432/CE, ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui relativo ai prodotti dell'acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui dei prodotti dell'acquacoltura effettuata in tale paese terzo. È quindi opportuno includere, in riferimento alla Costa Rica, i prodotti dell'acquacoltura nell'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(5) La voce relativa al Sudafrica è stata soppressa dall'allegato della decisione 2004/432/CE, modificata dalla decisione 2008/105/CE della Commissione ⁽³⁾, per quanto riguarda diversi animali e prodotti di origine animale. Dopo aver fornito garanzie sostanziali il Sudafrica ha tuttavia mantenuto le voci relative alla selvaggina in libertà e di allevamento, compresi gli struzzi. Pur avendo potuto dimostrare che il piano di sorveglianza dei residui per il 2007/2008 è applicato agli struzzi, tale paese terzo non è nuovamente riuscito a fornire prove dell'applicazione di tale piano alla selvaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi. È quindi opportuno sopprimere, in riferimento al Sudafrica, le voci relative a detti animali e prodotti di origine animale dall'elenco figurante nell'allegato della decisione citata.

(6) Un'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario nella Repubblica moldova ha rivelato gravi carenze in merito all'applicazione del piano di sorveglianza dei residui per il miele. È quindi opportuno sopprimere la voce relativa Repubblica moldova dall'elenco figurante nell'allegato della decisione citata. Le autorità del paese terzo in questione sono state informate.

(7) È opportuno fissare un periodo transitorio per le partite di animali e prodotti originari del Sudafrica e della Repubblica moldova spedite verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione, al fine di tener conto del tempo necessario all'arrivo nella Comunità e di evitare perturbazioni degli scambi.

(8) La decisione 2004/432/CE va pertanto modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica pubblicata nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/222/CE (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 38 del 13.2.2008, pag. 9.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1° giugno 2008.

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche apportate dalla presente decisione all'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Sudafrica e della Repubblica moldova laddove l'importatore di tali prodotti possa dimostrare che essi erano stati spediti rispettivamente dal Sudafrica e dalla Repubblica moldova ed erano in viaggio verso

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra ⁽¹⁾	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X						
AL	Albania		X				X		X				
AN	Antille olandesi							X ⁽²⁾					
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X										X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁽⁴⁾	X		X	X	X			X		X
CN	Cina					X	X			X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina dall'allevamento	Miele
GL	Groenlandia		X								X	X	
GM	Gambia						X						
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾						
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X ⁽⁶⁾		X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X				X
IN	India						X	X	X				X
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X				X ⁽⁷⁾	
IR	Repubblica islamica dell'Iran						X						
JM	Giamaica						X						X
JP	Giappone						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea, Repubblica di						X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
ME	Montenegro ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽⁵⁾								X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁶⁾	X	X		X ⁽⁵⁾			X					
MU	Maurizio					X ⁽²⁾	X						
MX	Messico			X			X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽⁷⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X	X	

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capriini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PH	Filippine						X						
PN	Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁸⁾	X	X	X	X ⁽⁹⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Federazione russa	X	X	X	X ⁽⁹⁾	X		X	X			X ⁽⁹⁾	X
SA	Arabia Saudita						X						
SC	Scicelle						X						
SG	Singapore	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾					
SM	San Marino ⁽¹⁰⁾	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X					X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Repubblica unita di Tanzania						X						X
UA	Ucraina							X	X				X
UG	Uganda												X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X	X	X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sudafrica										X ⁽¹¹⁾	X ⁽¹¹⁾	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(¹) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(²) Paesi terzi che per la produzione alimentare impiegano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(³) Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(⁴) Solo ovini.

(⁵) Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(⁶) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(⁷) Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(⁸) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(⁹) Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(¹⁰) Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

(¹¹) Solo struzzi.»